

I soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a partire dal 1° gennaio 2012, possono accedere alla pensione anticipata a condizione che risulti maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. Tali requisiti sono aumentati di un mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014, fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013.

I requisiti minimi richiesti devono essere maturati mentre si è ancora iscritti all'ente previdenziale. Chi ha cessato dal servizio senza aver conseguito il diritto può decidere di mantenere l'iscrizione all'Istituto con la prosecuzione volontaria dei contributi.

I requisiti prescritti a partire dal 1° gennaio 2012 per il diritto alla pensione anticipata, sia in un sistema di calcolo misto (contributivo pro-rata) sia contributivo, sono riportati nella tabella seguente.

Anno	Requisiti per il diritto alla pensione anticipata	
	Anzianità contributiva Uomini	Anzianità contributiva Donne
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi
2014	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi

Sulla quota del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età). Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi.

Le suddette riduzioni percentuali non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, inclusi i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e cassa integrazione ordinaria.

Forze dell'ordine

Con l'introduzione del sistema contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012 il personale militare, delle forze di polizia civili e militari e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non possono più accedere al pensionamento con 53 anni di età e massima anzianità contributiva, salva l'ipotesi in cui detto personale abbia già raggiunto al 31 dicembre 2011 l'aliquota massima dell'ottanta per cento.

Requisiti fino al 31 dicembre 2011

I lavoratori che maturano entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente a tale data, conservano il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa sia ai fini del diritto sia ai fini della relativa decorrenza.

[Pensione di anzianità - Requisiti fino al 31 dicembre 2011](#)

Ulteriore possibilità di accesso alla pensione anticipata nel sistema contributivo

I lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata, oltre ai casi previsti per la pensione anticipata, al compimento del requisito anagrafico di sessantatré anni, a condizione che risultino in possesso di un'anzianità contributiva effettiva di almeno venti anni e che l'ammontare della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, quantificato per l'anno 2012, in misura pari a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianità contributiva effettiva di cinque anni. Per contribuzione effettiva si intende soltanto la contribuzione, obbligatoria, volontaria o da riscatto, effettivamente versata e accreditata e non quella figurativa.

L'importo della rata mensile è annualmente rivalutata sulla base della variazione media quinquennale del PIL, appositamente calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare; l'importo della rata mensile non può in ogni caso essere inferiore a 2,8 l'importo mensile dell'assegno sociale.

Anche per questa tipologia di pensione anticipata, vigente nel solo sistema contributivo, i requisiti anagrafici previsti sono adeguati agli

incrementi della speranza di vita.

Abrogazione costituzione posizione assicurativa presso Inps

Con l'abrogazione della legge 2 aprile 1958, n. 322 che, attraverso il trasferimento dei contributi all'assicurazione generale obbligatoria dell'Inps, consentiva agli iscritti all'Inps Gestione Dipendenti Pubblici che non conseguivano il diritto a pensione, di ricevere una prestazione dall'Inps al raggiungimento del requisito anagrafico, l'Istituto riconosce il diritto alla pensione di anzianità, in presenza dei requisiti contributivi minimi prescritti, anche se l'interessato, al raggiungimento del requisito anagrafico minimo previsto dalla legge, non sia più in attività di servizio o abbia cessato il rapporto di lavoro.